



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

**SEZIONE DI MONZA
"RINALDO BARACCHETTI"**



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

GUIDA ALLA STESURA DEL RAPPORTO DI GARA



**ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI**

A cura della Sezione A.I.A. di Monza



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

SEZIONE DI MONZA "RINALDO BARACCHETTI"



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

INDICE GENERALE

1	PREMESSA.....	4
2	INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
2.1	Il rapporto di gara: cos'è e a cosa serve.....	4
2.2	Dove reperire il rapporto di gara.....	4
2.3	Invio rapporto di gara.....	4
2.3.1	<i>Nuovo portale regionale per l'invio dei rapporti di gara.....</i>	<i>4</i>
2.3.2	<i>Modalità alternativa per l'invio del rapporto di gara.....</i>	<i>5</i>
2.4	Leggibilità e chiarezza espositiva.....	6
2.5	Identità dei tesserati.....	6
2.6	Firma autografa.....	6
3	GARA, CALCIATORI, DIRIGENTI E PUBBLICO.....	6
3.1	Intestazione del rapporto.....	6
3.1.1	<i>Società e risultato della gara.....</i>	<i>6</i>
3.1.2	<i>Reti segnate.....</i>	<i>6</i>
3.1.3	<i>Tiri di Rigore.....</i>	<i>7</i>
3.2	Dati Cronologici.....	7
3.2.1	<i>Ora di Inizio.....</i>	<i>7</i>
3.2.2	<i>Ora della fine.....</i>	<i>7</i>
3.2.3	<i>Minuti neutralizzati.....</i>	<i>7</i>
3.3	Sospensione della gara.....	7
3.4	Gara non disputata.....	7
3.5	Gara continuata "pro forma".....	8
3.6	Elenchi dei tesserati ammessi entro il recinto di gioco (c.d. "Distinte").....	8
3.7	Numero dei calciatori e calciatori di riserva.....	8
3.8	Dirigenti e tecnici ammessi in panchina.....	8
3.9	Controllo degli elenchi.....	8
3.10	Impraticabilità del terreno di gioco.....	9
3.11	Sostituzioni e minuto di gioco.....	9
3.12	Numero di sostituzioni consentite.....	9
3.13	Misure d'ordine adottate dalla Società.....	9
3.14	Comportamento e doveri dei Dirigenti.....	10
3.15	Allontanamento.....	10
3.15.1	<i>Esempi di motivazioni.....</i>	<i>10</i>
3.16	Manifestazioni di intemperanza generica.....	10
3.16.1	<i>Intemperanze verbali ed esposizione di scritte non consentite.....</i>	<i>10</i>
3.16.2	<i>Durata.....</i>	<i>11</i>
3.17	Lancio di oggetti, sputi o materiale esplosivo.....	11
3.17.1	<i>Generalità.....</i>	<i>11</i>
3.17.2	<i>Eventuali conseguenze sulle persone.....</i>	<i>11</i>
3.18	Invasione di campo.....	11
3.18.1	<i>Tentativi di invasione.....</i>	<i>11</i>
3.18.2	<i>Invasione vera e propria.....</i>	<i>11</i>
3.18.3	<i>Invasione con violenza.....</i>	<i>12</i>
3.18.4	<i>Comportamento dei tesserati.....</i>	<i>12</i>
3.18.5	<i>Aggressione contro gli ufficiali di gara.....</i>	<i>12</i>
3.19	Generalità ed esempi di possibili segnalazioni.....	12
4	REGOLE DEL GIOCO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	15
5	INIBIZIONE.....	15
6	AMMONIZIONI.....	15
6.1	Indicazioni di carattere generale.....	15



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

SEZIONE DI MONZA "RINALDO BARACCHETTI"



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

6.2 Comportamenti antisportivi.....	16
6.2.1 Esempi di motivazioni.....	16
6.3 Ritardare la ripresa di gioco.....	17
6.3.1 Esempi di motivazioni.....	17
6.4 Festeggiamenti in occasione di una rete.....	18
6.4.1 Esempi di motivazioni.....	18
6.5 Mostrare dissenso con parole o azioni.....	18
6.5.1 Esempi di motivazioni.....	18
6.6 Infrazioni ripetute.....	19
6.6.1 Esempi di motivazione.....	19
7 ESPULSIONI.....	19
7.1 Indicazioni di carattere generale.....	19
7.2 Grave fallo di gioco.....	20
7.2.1 Esempi di motivazioni.....	20
7.3 Condotta violenta.....	20
7.3.1 Comportamenti violenti, ingiuriosi o minacciosi tra calciatori.....	20
7.3.1.1 Generalità.....	20
7.3.1.2 Atti di violenza tra due calciatori.....	20
7.3.1.3 Atti di violenza tra più calciatori.....	21
7.3.1.4 Ingiurie, gesti offensivi e minacce.....	21
7.3.1.5 Esempi di motivazioni.....	21
7.3.2 Comportamenti violenti, ingiuriosi o minacciosi nei confronti degli ufficiali di gara.....	22
7.3.2.1 Generalità.....	22
7.3.2.2 Atti di violenza.....	22
7.3.2.3 Tentativi di aggressione.....	22
7.3.2.4 Lancio di oggetti.....	22
7.3.2.5 Ingiurie, gesti offensivi e minacce.....	22
7.3.2.6 Comportamento tenuto da Capitani e Dirigenti.....	23
7.3.2.7 Esempi di motivazioni.....	23
7.4 Condotta gravemente sleale.....	23
7.4.1 Esempi di motivazioni.....	24
7.5 Doppia ammonizione.....	24
7.5.1 Generalità.....	24
7.5.2 Esempio di motivazione.....	24
8 OSSERVAZIONI SUL CAMPO DI GIUOCO E ALLEGATI AL RAPPORTO DI GARA.....	26
8.1 Campi di gioco.....	26
8.1.1 Generalità.....	26
8.1.2 Terreno di gioco.....	26
8.1.3 Spogliatoi.....	26
8.2 Allegati.....	26
8.2.1 Generalità.....	26
8.2.2 Elenchi dei tesserati ammessi entro il recinto di gioco.....	26
8.3 Riserve o reclami presentati dalle Società.....	27
8.3.1 Rapporti degli Assistenti Ufficiali.....	27
8.3.2 Supplementi di Rapporto.....	27
8.3.3 Elenco dei calciatori ammoniti, espulsi e sostituiti (c.d. "Rapportino").....	27
8.3.4 Modulo di consegna in custodia della propria autovettura.....	27
9 APPENDICE.....	30
9.1 Disposizione della FIGC di interesse AIA.....	30

1 PREMESSA

La Sezione A.I.A. Monza vuole, con questo piccolo manuale, offrire a tutti gli associati un compendio utile e completo per la corretta compilazione del rapporto di gara. Questo lavoro è la prima revisione della "Guida alla Stesura del Rapporto di Gara" scritta e pubblicata nel 2004 da Fabio Mannella, già presidente della Sezione e ora Osservatore a disposizione dell'OTS. Sono state effettuate delle modifiche e delle aggiunte (con variazioni all'indice e al layout e con una completa revisione dei sottocapitoli "ammonizioni" e "espulsioni"), anche se gran parte del contenuto e l'impaginazione di questa guida mantengono il loro formato originale. Si ringrazia quindi Fabio Mannella per l'ottimo lavoro svolto che ora, rivisto e aggiornato, torna ad essere a disposizione di tutti gli Associati.

Marco Rovelli – Referente Informatico

2 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

2.1 *Il rapporto di gara: cos'è e a cosa serve*

Il rapporto di gara è il documento ufficiale, da compilarsi a cura dell'arbitro designato dopo lo svolgimento dell'incontro, dal quale debbono evincersi tutti gli avvenimenti, verificatisi in campo e fuori dal campo, utili alle successive determinazioni degli Organi federali competenti. Dovendo ovviamente possedere caratteristiche di uniformità, tale documento è stato predisposto secondo canoni ben precisi. Il rapporto è infatti stato suddiviso in apposite voci all'interno delle quali andrà riportato ciò che si è verificato nel corso dell'incontro. Oltre all'indicazione del luogo ove si è svolta la gara e il risultato col quale si è conclusa, si trascriveranno quanti e quali giocatori sono stati raggiunti da provvedimenti di carattere disciplinare, il comportamento tenuto dai dirigenti, ecc... La dettagliata spiegazione sulla compilazione di tali voci costituirà l'oggetto dei capitoli che seguiranno.

Per ciò che concerne i campionati e i tornei che si svolgono in ambito regionale e provinciale, la modulistica predisposta al riguardo dai due enti preposti alla organizzazione degli stessi, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), è resa disponibile nell'area "download" del nostro sito nazionale e sul sito ufficiale dell'AIA.

2.2 *Dove reperire il rapporto di gara*

Le società non sono più obbligate a consegnarvi il rapporto di gara, ma solo il foglio ammoniti/espulsi. Pertanto, nel caso in cui non vi fosse consegnato il rapporto stesso, seguire le seguenti disposizioni:

- Andare sul sito www.aiamonza.com e nell'area Rapporti di gara scaricare il rapporto di gara;
- Compilare il rapporto al computer;
- Stamparne due copie (una da inviare al comitato e una da conservare).

2.3 *Invio rapporto di gara*

2.3.1 *Nuovo portale regionale per l'invio dei rapporti di gara*

Per l'invio dei rapporti di gara è online il nuovo portale per il caricamento dei referti arbitrali, all'indirizzo <http://www.comitatoregionalelombardia.it/>.

Le credenziali per accedere al sito sono:

- **Matricola:** il proprio codice meccanografico comprensivo di contro codice, cioè lo stesso codice utilizzato per entrare in Sinfonia4You;
- **Password:** quella inviata tramite mail a tutti gli associati da variare al primo accesso.

Al primo accesso sarà richiesto di cambiare la password, ed inoltre sarà utile anche inserire il proprio indirizzo mail, necessario per il reset della password in caso di dimenticanza, e del proprio contatto telefonico, utile ai Rappresentanti A.I.A. presso i Giudici Sportivi per contattarvi.

Di seguito una schematica procedura per il caricamento dei rapporti:

- Nella schermata iniziale, prima di effettuare l'accesso, selezionare in basso il Comitato o la Delegazione competente al rapporto di gara che si vuole caricare;
- Effettuare l'accesso
- Selezionare dai menù a discesa campionato, girone, giornata ed infine la gara diretta
- Tramite il tasto "Scegli file" caricare il PDF del rapporto di gara

Il rapporto di gara deve essere stampato, firmato e scansato in formato PDF, e deve comprendere:

- Rapporto di gara firmato (2 fogli)
- Distinte delle società
- Rapportino di fine gara
- Eventuali supplementi di rapporto e/o rapporti Assistenti Arbitrali

2.3.2 Modalità alternativa per l'invio del rapporto di gara

- **GARE PROVINCIALI (SECONDA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA, JUNIORES PROVINCIALI, ALLIEVI PROVINCIALI e GIOVANISSIMI PROVINCIALI):** vanno consegnate in Sezione (in busta chiusa indirizzata a "Egr. GIUDICE SPORTIVO – COMITATO PROVINCIALE DI MONZA – Via Ugolini, 11 – 20900 Monza") il lunedì sera entro le ore 21.30 oppure, ancora, consegnate direttamente nella casella postale situata all'ingresso del Comitato Provinciale di Monza in via Ugolini, 11, sempre entro le ore 21.30 del lunedì sera. In alternativa inviare via posta elettronica la scansione del rapporto di gara firmato e compilato in ogni sua parte, le distinte dei calciatori, la nota ammoniti ed espulsi al seguente indirizzo del.monza@Ind.it. Si ricorda che è possibile consegnare in sezione il lunedì sera entro le ore 21.30 SOLO i rapporti delle gare del Comitato provinciale di Monza.
- **GARE REGIONALI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO (GIOVANISSIMI REGIONALI e ALLIEVI REGIONALI):** i referti vanno spediti via FAX al numero 02.21722203 oppure scannerizzati (completi di foglio ammoniti/espulsi e distinte) e inviati via mail all'indirizzo di posta giustiziacr.l.sgs@Ind.it. NON è più necessario inviare il cartaceo ma questo deve essere conservato sino alla fine della stagione sportiva.
- **GARE REGIONALI L.N.D. (ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA, JUNIORES REGIONALE, FEMMINILE SERIE C e SERIE D, CALCIO a 5 C1 - C2 - D, COPPA LOMBARDIA):** devono essere trasmesse TASSATIVAMENTE al fax 02.21722221 oppure 02.21722222 oppure 02.21722223 entro le ore 12:00 del lunedì successivo alla disputa della gara. In alternativa possono essere scannerizzati (completi di foglio ammoniti/espulsi e distinte di entrambe le squadre) e inviati via mail all'indirizzo di posta giustizia@Ind.it. NON è più necessario inviare il cartaceo ma questo deve essere conservato sino alla fine della stagione sportiva.

2.4 Leggibilità e chiarezza espositiva

Il rapporto di gara, per sua natura destinato alla attenta analisi di terze persone, deve venir redatto in modo leggibile: se scritto a mano, sarebbe opportuno l'utilizzo del carattere stampatello. Utilizzando invece il modulo in formato elettronico (metodo assolutamente più veloce e consigliato), scaricabile presso il sito sezione, questo genere di problema non dovrebbe porsi. L'esposizione degli accadimenti e delle circostanze verificatisi nel corso della gara dovrà uniformarsi a criteri di precisione e concisione, ponendosi come obiettivo primario la chiarezza, al fine soprattutto di scongiurare possibili fraintendimenti da parte di chi è preposto alla lettura del rapporto. Occorrerà evitare quindi l'eccessiva lunghezza dei periodi, l'utilizzo di aggettivi o avverbi a carattere enfatico, nonché la descrizione di particolari ininfluenti.

2.5 Identità dei tesserati

Indicare sempre per esteso i cognomi e i nomi dei calciatori e dirigenti che per qualsiasi ragione debbano essere riportati sul rapporto, in modo che non si possano nutrire dubbi di alcun genere sulla loro identità. Accertarsi con cura sull'esatta corrispondenza tra identità del giocatore e numero di maglia, nonché l'appartenenza del medesimo alla Società. È rigorosamente vietato utilizzare la formula di rimando "vedi allegati" al fine di evitare la trascrizione sul rapporto dei nominativi dei dirigenti ammessi in panchina o dei giocatori sostituiti. Gli allegati a cui solitamente si fa riferimento infatti, cioè gli elenchi dei partecipanti alla gara forniti dalle società e il modulo contenente eventuali ammoniti, espulsi e sostituiti, non fanno parte integrante del rapporto di gara e non sono per ciò dotati di alcun valore giuridico.

2.6 Firma autografa

Apporre sempre la propria firma autografa sia sul rapporto di gara che sugli eventuali supplementi ivi allegati, in quanto la semplice indicazione dei dati personali dell'estensore non conferisce validità giuridica agli stessi. Nel caso si sappia in anticipo di non possedere una firma particolarmente leggibile, sarà buona norma farla precedere dal proprio cognome e nome scritti in stampatello.

3 GARA, CALCIATORI, DIRIGENTI E PUBBLICO

3.1 Intestazione del rapporto

Tutti gli elementi identificativi riguardanti la gara dovranno essere reperiti da quanto riportato sulla designazione ricevuta.

3.1.1 Società e risultato della gara

Indicare il nominativo della Società ospitante (che risulterà essere sempre la "prima nominata") e quello della Società ospitata. Nel caso in cui la gara venga disputata in campo neutro la Società "prima nominata" risulterà essere quella ospitante, con tutto ciò che ne consegue secondo quanto stabilito dalle norme federali in vigore (obbligo di fornire i palloni, di cambiare divisa di gioco in caso di colori di maglia simili, ecc..). Per i Tornei ricreativi regolarmente autorizzati, ci si atterrà a quanto previsto dal regolamento della competizione. Indicare il risultato sia in cifre che in lettere.

3.1.2 Reti segnate

Le reti vanno trascritte indicando, in ordine cronologico, il minuto di gioco nel quale sono state realizzate affiancandovi il nome della Società. Non va assolutamente indicato il numero del marcatore, né l'eventuale autorete. In caso di realizzazione di un calcio di rigore segnalarlo con una indicazione apposita.

3.1.3 Tiri di Rigore

Nell'eventualità di effettuazione, al termine dei tempi regolamentari e, se previsti, supplementari, dei Tiri di Rigore per la determinazione della squadra vincente, indicare il punteggio risultante al termine dei tempi regolamentari o supplementari, se disputati. Si specificherà a fianco l'esito dei Tiri di Rigore.

3.2 Dati Cronologici

3.2.1 Ora di Inizio

Indicare l'ora di inizio della gara, che dovrà coincidere con l'ora stabilita dagli organi federali competenti quale risulta essere presente sulla designazione. In caso di ritardo occorrerà indicarne la causa. Ad esempio la presentazione degli elenchi da parte di una o entrambe le Società oltre i termini previsti, la mancata presentazione in orario di una delle due Squadre, il ritardato arrivo dell'Arbitro per i motivi più vari, il protrarsi dell'incontro precedente svoltosi nello stesso terreno di gioco, ecc... Le motivazioni vanno trascritte nello spazio sottostante la voce "Eventuali incidenti".

3.2.2 Ora della fine

Controllare gli orari indicati, verificando che il periodo compreso tra l'ora di inizio e l'ora della fine della gara corrisponda alla somma esatta dei tempi e dell'intervallo previsti.

3.2.3 Minuti neutralizzati

Motivare brevemente negli appositi spazi eventuali minuti di recupero (c.d. "Minuti neutralizzati") concessi alla fine dei due tempi di gioco. Ad esempio: infortuni vari, perdite di tempo con fini ostruzionistici da parte di calciatori, sostituzioni, ecc.

3.3 Sospensione della gara

Segnalare alla voce "Eventuali incidenti" il minuto della gara dal quale ha avuto inizio una eventuale sospensione della stessa, indicandone altresì la durata in caso di sospensione temporanea e adducendone le motivazioni. In caso di sospensione definitiva della gara per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco, incidenti, ecc... il rapporto dovrà essere comunque compilato in tutte le sue parti, eccezion fatta per le voci riguardanti il risultato della gara che dovranno essere lasciate in bianco. Andranno quindi riportati eventuali provvedimenti disciplinari, sostituzioni, comportamento del pubblico, dei dirigenti, ecc. Ricordiamo in questa sede che, in caso di sospensione di una gara o di non disputa di una gara per qualsiasi motivo, è obbligatorio contattare il Presidente e/o il proprio Organo Tecnico.

3.4 Gara non disputata

Nel caso in cui la gara non fosse stata disputata (ad esempio per impraticabilità del terreno di gioco, per mancata presentazione di una o entrambe le squadre entro i perentori termini previsti, ecc) indicarne i motivi nell'apposito riquadro e, eventualmente, alla voce "Eventuali Incidenti" specificare esattamente i fatti accaduti. Nell'eventualità in cui i vari agenti atmosferici (neve, pioggia, vento, nebbia, ecc) abbiano reso impraticabile il terreno di gioco occorrerà comunque compilare il rapporto di gara in ogni sua parte compatibile col mancato inizio dell'incontro.

3.5 Gara continuata "pro forma"

Nel momento in cui si verificano incidenti di particolare gravità provocati dal pubblico o dai calciatori, ritenuti dal direttore di gara potenzialmente pregiudizievoli della propria incolumità fisica o di quella dei tesserati presenti in campo, è data facoltà di proseguire la gara "pro forma". In tal caso l'arbitro considererà sospeso l'incontro pur continuando a far svolgere la gara allo scopo di evitare conseguenze più pesanti. Sarà d'obbligo descrivere con assoluta dovizia di particolari tutti gli accadimenti al riguardo alla voce "Eventuali incidenti".

3.6 Elenchi dei tesserati ammessi entro il recinto di gioco (c.d. "Distinte")

Le Società hanno l'obbligo di presentare all'arbitro, prima del calcio d'inizio e comunque entro il termine pari alla durata di un tempo di gara, gli elenchi in duplice copia dei calciatori che prenderanno parte all'incontro, ove saranno indicati, contraddistinti da un numero univoco di maglia, coloro che scenderanno immediatamente in campo insieme alle eventuali riserve (fino ad un massimo di 7). Dovranno inoltre essere trascritti i nominativi dei dirigenti e degli assistenti di parte, ove previsti.

3.7 Numero dei calciatori e calciatori di riserva

Durante lo svolgimento della gara, nel caso in cui una Società stia partecipando con un numero di calciatori inferiore ad undici e non minore di sette, si potrà reintegrare tale numero fino a raggiungere l'undici previsto dal Regolamento utilizzando i calciatori ritardatari (anche se non iscritti in elenco). Costoro avranno diritto di prendere parte al gioco in ogni momento della gara previo assenso e identificazione da parte dell'Arbitro. È esclusa tale possibilità nell'eventualità in cui un numero di calciatori inferiore ad undici risulti essere conseguenza di provvedimenti disciplinari. I calciatori di riserva ritardatari hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara purché già iscritti nell'elenco prima della stessa, previa identificazione. I calciatori di riserva non partecipanti al gioco ricadono sotto la giurisdizione del direttore di gara esclusivamente per ciò che concerne l'ambito disciplinare. Nessun provvedimento tecnico potrà essere assunto in conseguenza di comportamenti non regolamentari tenuti dai calciatori in questione.

3.8 Dirigenti e tecnici ammessi in panchina

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore Giovanile e Scolastico, oltre ai calciatori di riserva, è consentito a ciascuna delle due società l'ingresso nel recinto di gioco, purché iscritti sul retro della "tessera impersonale" valida per la stagione in corso, di: un dirigente accompagnatore ufficiale, un allenatore ed un massaggiatore. Le persone citate dovranno essere identificate preventivamente attraverso le tessere che la LND fornisce a tutte le società. È altresì consentito l'ingresso di un Medi-

co purché munito di un documento che attesti la sua identità personale e l'attività professionale svolta (tesserata comprovante l'iscrizione all'Ordine dei Medici).

3.9 Controllo degli elenchi

Dopo il ricevimento degli elenchi occorrerà procedere al controllo della completezza dei dati ivi inclusi, curando in modo particolare l'esatta corrispondenza tra nominativo, data di nascita ed estremi dei documenti di riconoscimento. Controllare inoltre la presenza della firma in calce agli elenchi dei Dirigenti accompagnatori. In caso questi ultimi non fossero disponibili, assenti, mancanti della tessera impersonale o non presenti su tale tessera, la firma verrà apposta dal Capitano della squadra. L'eventualità appena richiamata è l'unica ove sia prevista la firma del Capitano. Non richiedere mai che quest'ultimo o il vice Capitano appongano le proprie firme in una qualsiasi parte dell'elenco. Non è previsto dal Regolamento né dalle Norme Federali. È necessaria la sola firma del Dirigente accompagnatore, che in tal modo assume ogni responsabilità inerente la veridicità dei dati contenuti nell'elenco. L'arbitro non dovrà fornire pareri o delucidazioni ai Dirigenti che ne facciano richiesta, in ordine alle condizioni di regolarità della posizione dei partecipanti alla gara o al numero di sostituzioni previste per il tipo di campionato o torneo cui l'incontro afferisce. I Compiti del direttore di gara sono limitati ad un mero controllo formale.

Dopo aver controfirmato gli Elenchi trattenere gli originali, che andranno allegati al rapporto. Prima dell'inizio della gara occorrerà consegnare le copie ai Dirigenti delle società, dopo averle scambiate, all'atto dell'identificazione dei calciatori.

3.10 Impraticabilità del terreno di gioco

In questa specifica evenienza occorrerà procedere con l'appello e la susseguente identificazione dei giocatori e dei dirigenti, unicamente nel caso in cui l'impraticabilità del terreno di gioco abbia la ragionevole possibilità di venir meno (es. nebbia) entro limiti di tempo altrettanto ragionevoli, pur se affidati nella loro determinazione alla discrezionalità dell'arbitro.

Nel caso in cui, al contrario, l'impraticabilità risulti irrimediabile fin dall'arrivo dell'arbitro sul campo di gioco, questi si limiterà ad identificare i due capitani, anche senza divisa di gioco, riportandone gli estremi nel rapporto alla voce "Eventuali incidenti". Comunicherà quindi la decisione di non dare inizio alla gara e si farà rilasciare dai Dirigenti Accompagnatori le distinte di entrambe le squadre. Sul rapporto si menzionerà la circostanza.

3.11 Sostituzioni e minuto di gioco

Trascrivere negli appositi spazi, il minuto, il numero e i nominativi dei giocatori uscenti e subentranti specificando sempre *nome* e *cognome* dei calciatori sostituiti e subentranti. Fare particolare attenzione nella indicazione esatta del minuto di gioco nel quale la sostituzione è avvenuta. Ciò al fine di evitare che nelle voci relative agli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di giocatori sostituiti o subentranti per fatti di gioco, ricorrano incoerenze temporali che potrebbero far apparire tali provvedimenti comminati a calciatori colpevoli non presenti sul terreno di gioco.

3.12 Numero di sostituzioni consentite

Il numero massimo di calciatori sostituibili nel corso della gara è determinato dal regolamento della competizione (Campionato o Torneo ricreativo). La conoscenza di tale numero non risulta essere obbligatoria da

parte del direttore di gara, il quale dovrà, in conseguenza, astenersi dal fornire indicazioni in merito nel caso in cui fossero richieste dai dirigenti delle Società. Ricorre in capo soltanto a costoro infatti, l'obbligo di conoscere tutte le normative attinenti alla organizzazione dei Campionati o Tornei, emanate dagli organismi federali competenti. Un comportamento contrario dell'arbitro, che ad esempio si facesse carico di mettere in guardia i dirigenti in panchina che si accingessero ad effettuare una sostituzione in sovrannumero, costituirebbe un obiettivo svantaggio per la società avversaria. I dirigenti di tale Società infatti, possiedono l'ovvia facoltà di poter ricorrere presso i competenti organi di giustizia sportiva al fine di ottenere la vittoria a tavolino, in conseguenza della violazione delle disposizioni attinenti il numero massimo di sostituzioni.

3.13 Misure d'ordine adottate dalla Società

La vigilanza sulle opportune condizioni entro le quali gara dovrà svolgersi, è di competenza dei Dirigenti della Società ospitante, pur se taluni doveri al riguardo incombono anche sui Dirigenti della società Ospitata. Nella stragrande maggioranza dei casi basterà indicare per l'appunto "svolte dai dirigenti presenti sul campo". Nel caso in cui si verificassero eventi fuori dall'ordinario o incidenti di una certa gravità i cui effetti avrebbero arrecato un minor danno in presenza delle Forze dell'Ordine, segnalarne l'assenza e l'impegno (o il mancato impegno) profuso dai Dirigenti di entrambe le società nel ristabilire l'ordine. Nell'eventualità, al contrario, in cui gli esponenti delle Forze dell'Ordine fossero presenti, segnalarne il Corpo di appartenenza (Carabinieri, Agenti di Polizia di Stato o di Polizia Locale) e il numero.

3.14 Comportamento e doveri dei Dirigenti

Primario dovere dei Dirigenti di entrambe le compagini presenti sul terreno di gioco, oltre a quello istituzionale di rappresentanza della Società, risulta essere, secondo le Norme Federali, quello di assistere l'arbitro in termini di mantenimento del suo prestigio, della sua autorità e della sua incolumità fisica. Il loro comportamento sarà quindi valutato come "normale" quando porranno in essere tutto quanto è richiesto dalla normale diligenza affinché l'arbitro possa attivamente esercitare la propria funzione. Si useranno i termini "fattivo", "molto collaborativo", "particolarmente apprezzabile" e consimili quando il loro personale intervento avrà scongiurato un sicuro pericolo per l'incolumità del direttore di gara. Al contrario occorrerà precisare dettagliatamente le eventuali manchevolezze riscontrate nel loro comportamento in occasione di incidenti.

3.15 Allontanamento

Riportare gli eventuali allontanamenti dal recinto di gioco decretati nei confronti di dirigenti, tecnici, medici, massaggiatori e assistenti di parte, precisando il minuto e il tempo nel quale la sanzione è stata comminata, nonché le loro generalità e la motivazione alla base del provvedimento disciplinare.

3.15.1 Esempi di motivazioni

- Allontanato dal recinto di gioco il Dirigente della Società, Sig., in quanto dopo una mia decisione tecnica presa a sfavore della propria squadra (precisare quale), si alzava dalla panchina urlando un epiteto ingiurioso "....." (precisare il/i termine/i utilizzati)
- Allontanato dal recinto di gioco il massaggiatore della Società, Sig. per aver proferito le seguenti frasi offensive nei confronti di alcuni spettatori che lo stavano a loro volta insultando: "....." (precisare il/i termine/i utilizzati)

- Allontanato dal recinto di gioco il Dirigente della Società, Sig., per aver solidarizzato con un proprio calciatore (indicare quale) espulso per *condotta violenta / condotta gravemente sleale/comportamento ingiurioso ecc* nei confronti di un avversario, esprimendosi nei seguenti termini: "....." (precisare il/i termine/i utilizzati)

3.16 Manifestazioni di intemperanza generica

3.16.1 Intemperanze verbali ed esposizione di scritte non consentite

In caso di manifestazioni di intemperanza verbale quali insulti, urla ingiuriose, minacce nonché altri gesti tendenti inequivocabilmente ad arrecare disturbo all'ordinato svolgimento della gara (come ad es. l'emissione di suoni prolungati tramite vari strumenti quali trombe, fischietti tamburi ecc) debbono essere segnalati indicando il minuto o comunque il momento nel quale tali manifestazioni hanno avuto inizio. Si indicherà altresì la durata, il numero degli spettatori che si sono resi protagonisti delle manifestazioni di cui trattasi e la Società della quale sono stati individuati come sostenitori. Precisare sempre, riportandoli con una certa esattezza, i termini utilizzati per proferire minacce ed insulti, riportando anche la descrizione di eventuali gesti triviali o minacciosi. Riferire sulla eventuale esposizione di striscioni recanti scritte offensive, antisportive, a sfondo razzista o comunque discriminatorio.

3.16.2 Durata

Si raccomanda una certa precisione nell'indicare la durata delle manifestazioni di cui sopra, poiché tale dato consentirà al Giudice Sportivo di graduare le eventuali ammende pecuniarie a carico della società i cui sostenitori si siano resi responsabili di tali atti o gesti. Indicazioni quali "dal primo all'ultimo minuto" appaiono quindi assolutamente fuori luogo, in quanto il caso di manifestazioni offensive o minacciose che durino per tutto il periodo di gioco sono da considerarsi estremamente improbabili.

3.17 Lancio di oggetti, sputi o materiale esplosivo

3.17.1 Generalità

In caso di lanci, all'interno del recinto di gioco, di materiale di qualunque genere oppure di sputi, occorrerà indicare il minuto da cui hanno avuto inizio, l'intervallo temporale entro cui si sono verificati, le dimensioni degli oggetti, il luogo di caduta e l'eventuale bersaglio (calciatore, tesserati presenti in panchina, ufficiali di gara) a cui erano presumibilmente destinati. Segnalare inoltre se tali lanci siano stati preceduti, accompagnati o seguiti da intemperanze di altro genere quali insulti, minacce, cori irriguardosi..ecc. nonché la Società alla quale facevano riferimento i sostenitori che se ne sono resi protagonisti. Nell'eventualità di lanci di oggetti di carattere esplosivo (petardi, bengala, mortaretti ecc.), indicare il luogo e la consistenza della detonazione.

3.17.2 Eventuali conseguenze sulle persone

Nel caso in cui oggetti di qualunque genere fossero venuti a contatto con persone, tesserati e non, presenti all'interno del recinto di gioco occorrerà precisare le conseguenze avutesi, descrivendo dettagliatamente la

provenienza del corpo estraneo e quanto risulta visibile sulle parti del corpo delle persone coinvolte. Astenersi in ogni caso dal formulare diagnosi di carattere medico.

3.18 Invasione di campo

3.18.1 Tentativi di invasione

In caso di tentativi di invasione occorre indicare il momento o i momenti nei quali questi ultimi si sono verificati, la loro durata nonché la loro effettiva consistenza in termini di numero di persone coinvolte e di grado di pericolosità. Indicare altresì quale tipo di comportamento sia stato tenuto dai dirigenti, dagli altri tesserati e dagli addetti all'ordine pubblico eventualmente presenti. È importante non confondere assolutamente tra i tentativi di invasione di campo veri e propri ed eventi sostanzialmente differenti quale potrebbe essere l'arrampicarsi sulla rete di protezione al fine di esternare platealmente dissenso o dare maggior risalto agli insulti o per posizionarsi meglio al fine di lanciare oggetti, sputare ecc...

3.18.2 Invasione vera e propria

In caso inequivocabile di invasione di campo occorre riportare con assoluta precisione tutto ciò che si è svolto sotto gli occhi dell'arbitro. Si comincerà con l'indicare l'esatto momento temporale nel quale l'invasione ha preso avvio; se ci sono state avvisaglie di qualche genere (tentativi di superare le reti di recinzione, lanci di oggetti o sputi, manifestazioni di intemperanza, ecc.); il settore del pubblico dal quale provenivano gli spettatori, il loro numero approssimativo e la Società della quale presumibilmente erano sostenitori; le zone del recinto di gioco e, eventualmente, del terreno di gioco, raggiunte dagli spettatori con particolare riguardo alla distanza intercorrente con gli ufficiali di gara. Occorre prestare la massima attenzione alla dinamica con la quale una eventuale invasione si è svolta. Ad esempio, la semplice corsa verso la posizione in cui si trovava l'arbitro di una o più persone con il solo intento di manifestare dissenso o proferire ingiurie non deve essere tacciata come tentativo di aggressione, a meno che non sia supportata da elementi oggettivi quali ad esempio la presenza di un'arma impropria (bastoni, ombrelli, ecc.) tra le mani dei facinorosi, magari brandita allo scopo. Bisognerà inoltre distinguere tra invasioni a scopo esibizionistico o gioiose e quelle che si prefigurano come reali minacce alle persone legittimamente presenti entro il recinto di gioco.

3.18.3 Invasione con violenza

Nel caso l'invasione abbia avuto risvolti violenti, tramite aggressioni o minacce a danno di chiunque presente entro il recinto di gioco, occorrerà indicare il numero di persone coinvolte precisando altresì, per quanto possibile, il numero degli aggressori, l'identità delle persone che hanno subito maltrattamenti e le relative conseguenze fisiche. In caso di ferite, riportare esclusivamente ciò che è risultato visibile al momento in cui lo si è constatato, astenendosi dal fornire giudizi di carattere medico.

3.18.4 Comportamento dei tesserati

Indicare quale tipo di comportamento sia stato tenuto nell'occasione dai dirigenti, dagli altri tesserati e dagli addetti all'ordine pubblico eventualmente presenti. Verificare inoltre, quando possibile, la situazione generale al termine dell'invasione, controllando in particolare gli eventuali danni subiti dall'impianto di gioco. Nel caso in cui invece taluni calciatori partecipino alla rissa, passando a vie di fatto tra loro, occorrerà inter-

venire non appena la situazione sarà tornata alla normalità, provvedendo a sanzionare i colpevoli disciplinarmente.

3.18.5 Aggressione contro gli ufficiali di gara

Si tenga presente che in caso di aggressione al direttore di gara o ad uno o entrambi gli assistenti ufficiali, perpetrata da chiunque (tesserati o meno), **la gara dovrà essere sospesa senza indugio e l'arbitro ha l'obbligo appena possibile, di contattare il Presidente e/o il proprio Organo Tecnico.**

3.19 Generalità ed esempi di possibili segnalazioni

Tutti gli accadimenti che esulino dall'ordinario svolgimento della gara e che non trovino riscontro in una precisa collocazione all'interno delle singole voci del Rapporto, debbono essere evidenziati nella sezione "*Comportamento del pubblico, eventuali incidenti*". In particolare:

- Le cause che hanno originato una sospensione o un rinvio della gara.
- La mancata utilizzazione degli appositi cartelli numerati da utilizzarsi per la sostituzione dei giocatori.
- La mancata utilizzazione della tuta sociale da parte dei dirigenti con funzioni di Assistente di Parte.
- I motivi che hanno eventualmente ritardato il calcio d'inizio.
- Le motivazioni che hanno indotto a proseguire la gara "*pro forma*" allo scopo di evitare più gravi incidenti.
- La dinamica e le conseguenze riguardanti eventuali infortuni verificatisi nel corso della gara. In questi casi occorrerà indicare con precisione il nominativo dell'infortunato, la natura dell'infortunio riportato (entro gli ovvi limiti della possibilità di accertarla), il minuto nel quale il/i giocatore/i ha/hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco, ed ogni altra notizia raccolta tramite i dirigenti (es. eventuale trasporto in Ospedale).
- La descrizione dettagliata di eventuali comportamenti offensivi, irrispettosi, minacciosi e violenti tenuti da qualunque tesserato prima o dopo il fischio di chiusura della gara e durante il periodo entro il quale l'arbitro si trova nei paraggi del campo di gioco, con la eventuale conseguente inibizione del colpevole.
- I motivi che hanno portato l'arbitro a invertire la posizione degli assistenti ufficiali a seguito di eventi che, a suo giudizio, non hanno consentito ad uno di questi ultimi di svolgere il proprio compito con la necessaria serenità.
- Eventuali richieste, non consentite dai regolamenti federali in vigore, con le quali i dirigenti abbiano invitato l'arbitro a soprassedere dal trascrivere sul rapporto di gara i nominativi di propri calciatori ammoniti o espulsi o dal segnalare eventi accaduti prima, durante e dopo la gara, che presumibilmente darebbero luogo a sanzioni disciplinari o pecuniarie nei confronti della società.
- Atti, fatti o comportamenti tenuti da chicchessia che, presumibilmente, abbiano avuto attinenza con la gara appena diretta e verificatisi dopo aver lasciato definitivamente il campo di gioco durante il tragitto verso il proprio domicilio.
- Eventuali danneggiamenti agli effetti personali o alla propria autovettura. Si ricorda a quest'ultimo proposito l'importanza di seguire l'apposita procedura che prevede la compilazione del modulo di



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

SEZIONE DI MONZA "RINALDO BARACCHETTI"



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

consegna dell'auto al dirigente della squadra ospitante, al fine di far custodire la stessa in luogo sicuro e poter usufruire, in caso di danni, della copertura assicurativa.

Figura 1 – Prima pagina del Rapporto di gara

4 REGOLE DEL GIOCO E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Come è noto il Regolamento del Gioco prevede che al direttore di gara, cui spetta la vigilanza sul rispetto delle regole, sia affidato il potere di sanzionare le infrazioni commesse da calciatori, tecnici e dirigenti tramite provvedimenti di ordine tecnico e/o disciplinare. Ricordiamo anche in questa sede che le sanzioni di carattere tecnico si applicano solo in caso di infrazioni commesse dai calciatori partecipanti alla gara, avvenute entro le linee perimetrali e a condizione che il pallone sia da considerarsi, secondo i dettami della regola 9, "in gioco". I provvedimenti di carattere disciplinare possono invece essere assunti nei confronti di tutti i tesserati presenti entro il recinto di gioco, a prescindere dal fatto che il pallone sia considerato o meno "in gioco". Tralasciando le figure dirigenziali, già trattate in altra parte della presente guida, dobbiamo porre la nostra attenzione sul come trascrivere correttamente fatti e circostanze ritenute dall'arbitro meritevoli di un proprio intervento a carattere disciplinare per atti compiuti dai calciatori, sia partecipanti effettivamente alla gara sia posizionati in panchina. I provvedimenti assumibili, e che andranno perciò compiutamente segnalati, sono l'inibizione, l'ammonizione e l'espulsione dal terreno di gioco. Richiami o ammonizioni verbali, non previsti esplicitamente dal Regolamento, ma spesso utilmente posti in essere a scopo preventivo, non troveranno invece alcuna menzione all'interno del rapporto di gara.

5 INIBIZIONE

I calciatori che si siano resi responsabili di un comportamento punibile col provvedimento dell'espulsione prima del calcio d'inizio, limitatamente a casi relativi ad una "condotta violenta o ingiuriosa", dovranno rite-

nersi inibiti a prendere parte alla gara e le circostanze dell'inibizione, insieme alle generalità del giocatore, dovranno essere riportate all'interno della voce "Eventuali incidenti". Analogamente un calciatore che si sia reso colpevole di un tale comportamento dopo la fine dell'incontro e fuori dal terreno di gioco dovrà essere segnalato, insieme alla descrizione dell'illecito commesso, all'interno di tale ultima voce. Nel caso in cui il provvedimento dell'inibizione sia stata notificato ad uno dei giocatori destinati a prendere parte alla gara in qualità di titolare, sarà possibile per la Società di appartenenza procedere alla sua sostituzione con uno dei giocatori di riserva. Al contrario nel caso in cui l'inibizione abbia avuto quale destinatario uno di questi ultimi, la Società non potrà reintegrare il colpevole con un ulteriore calciatore.

6 AMMONIZIONI

6.1 *Indicazioni di carattere generale*

I calciatori che si siano resi responsabili di atti, falli o gesti contrari allo spirito del gioco o di taluni comportamenti non regolamentari nei confronti degli ufficiali di gara, dovranno essere sanzionati con l'*ammonizione*. Dopo aver indicato Cognome e Nome, Società di appartenenza e n° di maglia del calciatore occorrerà motivare il provvedimento disciplinare, tenendo presente che andrà trascritto soltanto ciò che è avvenuto sotto il diretto controllo del direttore di gara. Nella descrizione dell'atto contrario alle Regole del Gioco è raccomandabile utilizzare un certo equilibrio tra la sintesi e l'eshaustività. Non bisognerà quindi limitarsi alla semplice dizione del tipo "Ammonito poiché si rendeva colpevole di un comportamento antisportivo" o "ostruzionistico" ma bisognerà specificare il tipo di atto compiuto. Per esempio si scriverà "In occasione di un calcio di punizione assegnato agli avversari, si poneva di fronte al pallone non rispettando la distanza prescritta" Precisare se, in caso di manifestazioni protesta individuali o collettive, siano seguite intemperanze da parte del pubblico nei confronti degli ufficiali di gara, specificandone modi e intensità. Descrivere inoltre il comportamento dei capitani.

Elenchiamo, qui di seguito, le motivazioni per le quali il Regolamento del Gioco del Calcio prevede l'ammonizione.

6.2 *Comportamenti antisportivi*

Un calciatore dovrà essere ammonito per comportamento antisportivo se ad esempio:

- commette in un modo imprudente una delle sette infrazioni sanzionabili con un calcio di punizione diretto o con un calcio di rigore;
- commette un fallo con il fine tattico di interferire o di interrompere una promettente azione d'attacco;
- trattiene un avversario con il fine tattico di allontanarlo dal pallone o di impedirgli di entrarne in possesso;
- tocca volontariamente il pallone con la mano per impedire che un avversario ne entri in possesso o per interrompere gli sviluppi di un'azione d'attacco (ad eccezione del portiere all'interno della propria area di rigore);
- tocca volontariamente il pallone con la mano nel tentativo di segnare una rete (indipendentemente dal fatto che il tentativo abbia successo o meno);
- tenta di ingannare l'arbitro fingendo un infortunio o di aver subito un fallo (simulazione);

- scambia il ruolo con il portiere con il gioco in svolgimento o senza l'autorizzazione dell'arbitro;
- si comporta in maniera irrispettosa nei riguardi del gioco;
- gioca il pallone mentre sta uscendo dal terreno di gioco dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'arbitro a lasciare il terreno di gioco;
- distrae verbalmente un avversario durante il gioco o una ripresa di gioco;
- traccia dei segni non autorizzati sul terreno di gioco;
- usa deliberatamente un espediente, mentre il pallone è in gioco, per passarlo al proprio portiere con la testa, il torace, il ginocchio ecc. con lo scopo di aggirare il contenuto e lo spirito della Regola 12, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o meno il pallone con le mani. Il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto;
- usa deliberatamente un espediente al momento di eseguire un calcio di punizione per passare il pallone al proprio portiere con lo scopo di aggirare la Regola 12 (dopo che il calciatore è stato ammonito, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto).

6.2.1 Esempi di motivazioni

- per aver colpito intenzionalmente il pallone con la mano allo scopo di impedire una rete avversaria, senza riuscirci;
- per aver interrotto con un fallo di mano un'azione di gioco avversaria di rilievo;
- per aver cercato di eludere la norma sul retropassaggio al proprio portiere, alzandosi il pallone *sul ginocchio/testa/petto* e passandolo poi al portiere stesso;
- per aver sgambettato in chiaro ritardo un avversario in possesso del pallone;
- per essere intervenuto fallosamente da tergo su un avversario avendo la possibilità di giocare il pallone;
- per essere intervenuto fallosamente in ritardo *sulla gamba/caviglia/piede* di un avversario;
- per aver trattenuto un avversario per la maglia interrompendo lo sviluppo di una importante azione di gioco;
- per aver simulato il gesto di colpire con un *calcio/pugno/schiaffo* un avversario;
- per aver simulato di aver subito un fallo (indicare la zona del terreno di gioco ove si trovava il giocatore);
- per aver *abbandonato/essere entrato o rientrato* sul terreno di gioco senza il mio assenso;
- per aver tentato di ingannare un avversario chiamandogli il pallone;
- per aver disturbato con grida e/o gesti (specificare) il gioco/l'effettuazione di una ripresa di gioco degli avversari;
- per essersi appoggiato con le braccia sulle spalle di un compagno al fine di saltare più in alto per deviare il pallone;
- per essersi aggrappato alla sbarra trasversale della *propria porta/porta avversaria*;
- per aver *tentato di segnare/segnato* una rete colpendo il pallone con un braccio.

6.3 Ritardare la ripresa di gioco

Gli arbitri devono ammonire i calciatori che ritardano la ripresa del gioco ricorrendo ad espedienti come:

- eseguire un calcio di punizione da una posizione errata con il solo intento di costringere l'arbitro ad ordinarne la ripetizione;
- far finta di voler eseguire una rimessa dalla linea laterale per poi passare improvvisamente il pallone ad un compagno perché la esegua quest'ultimo;
- calciare lontano il pallone o portarlo via con le mani dopo che l'arbitro ha interrotto il gioco;
- ritardare eccessivamente l'esecuzione di una ripresa di gioco;
- ritardare l'uscita dal terreno al momento di essere sostituiti;
- provocare una situazione conflittuale toccando volontariamente il pallone dopo che l'arbitro ha interrotto il gioco.

6.3.1 Esempi di motivazioni

- per essersi posto immediatamente davanti al pallone, dopo un'interruzione di gioco, allo scopo di impedire la rapida ripresa del gioco stesso da parte degli avversari;
- per non essersi posto alla distanza prescritta in occasione di un calcio di punizione avversario;
- per essere avanzato anzitempo verso il pallone dalla barriera della quale faceva parte, impedendo la regolare esecuzione di un calcio di punizione;
- per aver allontanato il pallone dopo una interruzione di gioco, allo scopo di ritardare la ripresa dello stesso da parte degli avversari;
- per aver trattenuto tra le mani il pallone dopo aver commesso un fallo, allo scopo di impedire agli avversari di riprendere rapidamente il gioco;
- per aver *trattenuto tra le mani/calciato lontano* il pallone dopo aver *subito/segnato* una rete allo scopo di ritardare l'effettuazione della ripresa del gioco.

6.4 Festeggiamenti in occasione di una rete

Ai giocatori è consentito esprimere la propria gioia dopo la segnatura di una rete, ma tale manifestazione non deve essere eccessiva.

Le manifestazioni di gioia non eccessive sono consentite, ma la pratica di celebrazioni coreografiche non deve essere incoraggiata quando causa eccessiva perdita di tempo; in tali casi gli arbitri devono intervenire.

Un calciatore deve essere ammonito se:

- a giudizio dell'arbitro, fa gesti che sono provocatori o derisori;
- si arrampica sulla recinzione per festeggiare la segnatura di una rete;
- si toglie la maglia o si copre la testa con la maglia;
- copre la propria testa o il proprio volto con una maschera o un altro oggetto simile.

Lasciare il terreno di gioco per festeggiare una rete non è di per sé un'infrazione passibile di ammonizione ma è essenziale che i calciatori rientrino sul terreno di gioco il più rapidamente possibile.

Ci si aspetta che gli arbitri agiscano in maniera preventiva e utilizzino il buon senso in occasione dei festeggiamenti di una rete.

6.4.1 Esempi di motivazioni

- perché, nel festeggiare una rete, tirava un calcio alla bandierina spezzandola;
- perché, nel festeggiare una rete, si toglieva la maglia;
- perché, nel festeggiare una rete, si arrampicava sulla recinzione esultando.

6.5 Mostrare dissenso con parole o azioni

Un calciatore che manifesta dissenso protestando (verbalmente o non) contro una decisione dell'arbitro deve essere ammonito.

Le Regole del Gioco non conferiscono al capitano di una squadra uno status speciale o dei privilegi particolari ma egli è responsabile per il comportamento della propria squadra.

6.5.1 Esempi di motivazioni

- per aver esternato con parole e/o a gesti (specificare se a distanza e/o a gran voce), la sua disapprovazione nei riguardi della mia decisione di *concedere/non concedere un calcio di punizione/di rigore/rimessa dalla linea laterale ecc a favore degli avversari/a loro favore*. (Riportare con precisione i termini o i gesti utilizzati dal colpevole es: "Arbitro! Cosa fischi? Non vedi che non è fallo?")
- per aver allontanato intenzionalmente il pallone dal punto in cui doveva venire battuto un calcio di punizione, in segno di protesta contro la mia decisione;
- poiché i calciatori in questione (in caso di protesta collettiva), dopo essersi avvicinati, proferivano le seguenti parole: "....." in segno di dissenso nei confronti della mia decisione di *concedere/non concedere un calcio di punizione/di rigore/una rimessa dalla linea laterale ecc a favore degli avversari/a loro favore*. (Riportare con precisione i termini o i gesti utilizzati dai colpevoli)

6.6 Infrazioni ripetute

Gli arbitri devono sempre prestare la massima attenzione ai calciatori che infrangono ripetutamente le Regole del Gioco. In particolare, essi devono essere consapevoli che, anche se un calciatore commette un certo numero di infrazioni di diverso tipo, deve essere comunque ammonito per aver violato ripetutamente le Regole del Gioco.

Non esiste un numero specifico a partire dal quale si può parlare di "persistenza". Questo aspetto è lasciato al giudizio dell'arbitro e deve essere valutato nel contesto di una gestione efficace della gara.

6.6.1 Esempi di motivazione

In caso di infrazioni ripetute nel referto di gara si deve segnalare solo l'ultima infrazione che ha portato all'ammonizione.

7 ESPULSIONI

7.1 *Indicazioni di carattere generale*

L'espulsione dal terreno di gioco rappresenta il più grave dei provvedimenti disciplinari comminabili dall'Arbitro. Un calciatore titolare, di riserva o sostituito deve essere espulso se, a norma di Regolamento, commette una delle sette infrazioni seguenti:

- 1) è colpevole di un grave fallo di gioco;
- 2) è colpevole di condotta violenta;
- 3) sputa contro un avversario o qualsiasi altra persona;
- 4) impedisce alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete, toccando volontariamente il pallone con le mani (ciò non si applica al portiere dentro la propria area di rigore);
- 5) impedisce un'evidente opportunità di segnare una rete ad un avversario che si dirige verso la porta, commettendo un'infrazione punibile con un calcio di punizione o di rigore;
- 6) usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi;
- 7) riceve una seconda ammonizione nella medesima gara.

Nel rapporto di gara bisognerà inoltre specificare se il comportamento che ha determinato l'espulsione, verificatosi sotto il diretto controllo dell'arbitro o di un suo collaboratore ufficiale, è stato tenuto mentre il pallone si trovava "in gioco" o meno.

Di seguito, estratto dal regolamento, chiariamo le definizioni di "grave fallo di gioco", "condotta violenta", e "condotta gravemente sleale".

7.2 *Grave fallo di gioco*

Un calciatore si rende colpevole di un grave fallo di gioco se, a gioco in svolgimento, usa vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un avversario durante un contrasto per il possesso del pallone. Un tackle che metta in pericolo l'integrità fisica di un avversario deve essere punito come grave fallo di gioco. Qualsiasi calciatore che in un contrasto per il possesso del pallone colpisca un avversario da davanti, di lato o da dietro, utilizzando una o entrambe le gambe, con vigoria sproporzionata e metta in pericolo l'integrità fisica dell'avversario, si rende colpevole di un grave fallo di gioco. Il vantaggio non deve essere applicato in situazioni che implicano un grave fallo di gioco a meno che non ci sia una evidente opportunità di segnare una rete. In quest'ultimo caso l'arbitro dovrà espellere il calciatore reo di un grave fallo di gioco alla prima interruzione di gioco. Un calciatore che si rende colpevole di un grave fallo di gioco deve essere espulso ed il gioco viene ripreso con un calcio di punizione diretto dal punto in cui è avvenuta l'infrazione (vedi Regola 13 – Punto di esecuzione del calcio di punizione) o con un calcio di rigore (se l'infrazione è avvenuta all'interno dell'area di rigore del calciatore reo del grave fallo di gioco).

7.2.1 Esempi di motivazioni

- perché interveniva in scivolata sulle caviglie di un avversario, colpendolo, nel tentativo di prendere il pallone con il pallone a distanza di gioco;
- perché colpiva con con forza l'avversario sul ginocchio, procurandogli un forte trauma, nel tentativo di impossessarsi del pallone, con il pallone a distanza di gioco.

7.3 Condotta violenta

Un calciatore si rende colpevole di condotta violenta se, in mancanza di alcuna contesa per il pallone, usa vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti un avversario. Esso si rende ugualmente colpevole di condotta violenta se agisce con vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un proprio compagno, di uno spettatore, di un ufficiale di gara o di qualsiasi altra persona. La condotta violenta si può verificare sul terreno di gioco o al di fuori di esso, con il pallone in gioco o non in gioco. Il vantaggio non deve essere applicato in situazioni che implicano una condotta violenta, a meno che non ci sia una evidente opportunità di segnare una rete. In quest'ultimo caso l'arbitro dovrà espellere il calciatore reo di condotta violenta alla prima interruzione di gioco.

7.3.1 Comportamenti violenti, ingiuriosi o minacciosi tra calciatori

7.3.1.1 Generalità

In presenza di accadimenti connotati da atti di violenza occorrerà prestare molta attenzione nella loro descrizione, cercando di utilizzare la massima obiettività e senza l'uso di aggettivi che non siano più che aderenti alla realtà dei fatti. Sarà oltremodo utile precisare la causa degli avvenimenti, nel caso si fosse riusciti ad individuarla, nonché gli effetti conseguiti agli atti di violenza. In particolare occorrerà descrivere se il soggetto colpito è caduto a terra, se vi è rimasto esanime e per quanto tempo, se vi sia stata la necessità di un suo trasferimento nel campo per destinazione oppure in ospedale, se ha subito menomazioni visibili e, infine, se ha potuto continuare a prendere parte alla gara o se è stato sostituito.

7.3.1.2 Atti di violenza tra due calciatori

In caso di atti di violenza reciproca tra due calciatori indicare sempre colui che ha colpito per primo e l'entità della reazione e della eventuale contro reazione, evitando descrizioni generiche dalle quali non si riuscirebbe ad evincere il grado di responsabilità tra i due litiganti. Prestare attenzione nel distinguere tra i tentativi di aggressione inequivocabilmente tali e la reazione di colui il quale, senza avere intenzione di commettere alcuna violenza, si dirige verso l'avversario al solo scopo di provocare un alterco. Se si è certi del tentativo di usare violenza occorrerà circostanziare i fatti descrivendo taluni elementi oggettivi che dimostrino l'effettiva volontà di aggredire l'avversario (la distanza intercorrente tra l'aggressore e la potenziale vittima, il tentativo di colpire andato a vuoto per l'intervento di compagni o avversari, ecc.). In caso di lancio di oggetti o dello stesso pallone al fine di colpire un avversario, occorrerà indicare le modalità con le quali il lancio è stato effettuato, se si è ravvisata particolare violenza, se si è colpito il bersaglio e quale parte del corpo ha subito l'impatto. Precisare inoltre la distanza dalla quale il lancio è stato effettuato e le eventuali conseguenze subite dal ricevente.

7.3.1.3 Atti di violenza tra più calciatori

In caso di colluttazioni con un numero di partecipanti superiore a due, cioè a dire le risse o i tentativi di rissa, risulta fondamentale l'esatta segnalazione di coloro i quali hanno preso parte al parapiglia, evitando in ogni modo dizioni generiche che prescindano dall'indicazione del numero e del nominativo delle persone partecipanti, siano esse giocatori o tesserati ammessi a presenziare entro il recinto di gioco. Fornire comunque una valutazione obiettiva sul comportamento tenuto dai capitani e dai dirigenti di società

7.3.1.4 Ingiurie, gesti offensivi e minacce

In caso di comportamenti ingiuriosi o minacciosi, avvenuti tramite parole o gesti irrispettosi nei confronti di altri tesserati o del pubblico, occorrerà descrivere con precisione le modalità con le quali si sono svolti i fatti, trascrivendo le esatte parole offensive pronunciate e il tipo di gesto insultante posto in essere. Evitare dizioni generiche poiché dalla minuziosa descrizione del tipo di comportamento si potrà dedurre la gravità e la conseguente misura sanzionatoria

7.3.1.5 Esempi di motivazioni

- per aver sputato contro un avversario *non colpendolo/colpendolo al volto/petto/spalle ecc.*;
- per aver *colpito/tentato* di colpire intenzionalmente un avversario con *un calcio/pugno/schiaffo/testata/sputo/spinta* (indicare nominativo e N° di maglia);
- per aver colpito con *un calcio/pugno/schiaffo/testata/sputo/spinta*, un avversario (indicare nominativo e N° di maglia) in un gesto di reazione, dopo aver subito un fallo (specificare la tipologia);
- per essere passati a reciproche vie di fatto (specificare le modalità. Es: *"il primo per aver colpito con un pugno l'avversario, il secondo per aver reagito con un calcio"*);
- per aver tenuto un contegno ingiurioso/provocatorio (specificare quale) nei confronti dei giocatori avversari/sostenitori ospiti o locali;
- per aver compiuto gesti osceni/ingiuriosi (descrizione completa) nei confronti di giocatori avversari/sostenitori ospiti o locali;
- per aver lanciato contro *un avversario/dirigente/qualunque persona ammessa entro il recinto di gioco (specificare nominativo) un sasso/scarpa/ecc.* da una distanza di circa 2/3/4 metri, colpendolo *sul torace/testa/gamba/ecc.* e provocandogli *un ematoma/fuoriuscita di sangue* e susseguente *lieve/intenso dolore*.

7.3.2 Comportamenti violenti, ingiuriosi o minacciosi nei confronti degli ufficiali di gara

7.3.2.1 Generalità

In circostanze di questo genere, occorrerà una attenzione speciale nel descrivere gli accadimenti che possono aver dato luogo a violenze, minacce o ingiurie da parte di tesserati. È abbastanza naturale, quando si è stati fatti oggetto di tali comportamenti, una certa tendenza all'enfaticizzazione di quanto è successo. Ma è proprio in tali casi che il direttore di gara dovrà mostrare fermezza ed equilibrio. Basterà limitarsi a descrivere con accuratezza quanto avvenuto partendo dalle cause per poi proseguire con gli effetti e le conseguenze

7.3.2.2 Atti di violenza

Nel caso in cui il direttore di gara o gli assistenti ufficiali siano stati fatti oggetto di un qualsiasi comportamento violento (calcio, pugno, schiaffo ecc.) è da considerarsi doverosa **l'immediata sospensione dell'incontro**. È consentito proseguire la gara "pro forma" solo nel caso in cui l'arbitro abbia ritenuto che la propria incolumità o quella dei collaboratori avrebbe certamente subito ulteriori menomazioni. Nella descrizione degli avvenimenti sfociati in atti violenti contro la propria persona o gli assistenti ufficiali bisognerà descrivere con precisione le modalità con le quali sono stati compiuti, insieme al nome del o dei colpevoli, nonché il periodo della gara nel quale si sono svolti. Occorrerà inoltre specificare se ne siano conseguite lesioni o abrasioni visibili con fuoruscita di sangue, la zona del corpo che ha subito il trauma e, infine, se vi sia stata la necessità di ricorrere a cure mediche. In tale ultimo caso allegare al rapporto di gara, o far pervenire entro breve tempo al Giudice Sportivo, le copie di eventuali referti rilasciati dai medici curanti o dal pronto soccorso. Si ricorda infine, l'obbligo di informare il Presidente di Sezione e/o l'Organo Tecnico di appartenenza prima della consegna o spedizione del rapporto su quanto accaduto.

7.3.2.3 Tentativi di aggressione

Distinguere sempre tra i tentativi di aggressione identificabili con certezza in quanto tali e non andati a buon fine a causa di interventi estranei (ad es un calciatore che, senza l'intervento dei compagni che lo hanno trattenuto, avrebbe inequivocabilmente consumato un atto di violenza) e gli improvvidi avvicinamenti al direttore di gara al solo scopo di proferire insulti o minacciare. A tale scopo risulterà comunque indispensabile precisare la distanza intercorrente tra l'aggressore (o potenzialmente tale) e l'ufficiale di gara che ne costituiva l'obiettivo.

7.3.2.4 Lancio di oggetti

In caso di lancio di oggetti (o del pallone) contro qualunque ufficiale di gara precisarne la natura, il minuto nel quale il lancio è stato effettuato, le modalità con le quali è avvenuto (uso di mani o piedi) e soprattutto, descrivere gli elementi obiettivi che hanno qualificato il lancio come intenzionale. Occorrerà poi precisare la distanza dalla quale il lancio è stato effettuato e se, in caso abbia colpito il bersaglio, vi sia stata particolare violenza e se la parte colpita abbia subito conseguenze.

7.3.2.5 Ingiurie, gesti offensivi e minacce

In caso di ingiurie, verbali o gestuali, oppure minacce, riportare sempre con assoluta fedeltà la natura dell'insulto o della minaccia subita. Ciò permetterà al Giudice di calibrare la sanzione in base alla gravità delle espressioni o della natura dei gesti posti in essere dal giocatore colpevole. Altri tipi di comportamento irrispettoso, lesive del prestigio e dell'autorità degli ufficiali di gara (ad esempio il classico battimani ironico dopo una decisione non condivisa) dovranno essere riportati con assoluta precisione, in modo da rimarcare la differenza con la semplice protesta verbale.

7.3.2.6 Comportamento tenuto da Capitani e Dirigenti

Riportare sempre il comportamento tenuto, in tutte le circostanze sopra descritte, da Capitani e Dirigenti presenti nel recinto di gioco. In particolare occorrerà riferirne soprattutto nella eventualità in cui il direttore di gara non abbia avuto la possibilità di individuare il colpevole della violenza o dell'ingiuria.

7.3.2.7 Esempi di motivazioni

- per aver tenuto un atteggiamento particolarmente irrispettoso (descrizione completa, riportando esattamente le frasi e/o i gesti utilizzati) nei miei confronti;
- per aver tenuto un atteggiamento particolarmente irrispettoso (descrizione completa, riportando esattamente le frasi e/o i gesti) nei confronti dell'assistente ufficiale "....." (riportare nominativo del collega);
- per avermi *afferrato/strattonato* la *divisa/braccia/mani/ecc.* durante una protesta *isolata/collettiva*. Descrivere brevemente anche i fatti che hanno causato la protesta;
- per avermi lanciato contro un *sasso/scarpa/ecc.* da una distanza di circa *2/3/4* metri, colpendomi sul *torace/testa/gamba/ecc.* e provocandomi un *ematoma/fuoriuscita di sangue* e susseguente *lieve/intenso* dolore;
- per essersi allontanato dal campo in segno di protesta (specificarne termini e modalità) contro il mio operato (specificare la decisione assunta che ha provocato la reazione);
- per avermi spinto con *forza/violenza* con *una mano/entrambe le mani* provocandomi una *caduta/uno spostamento* di circa *1/2/3* metri;
- per avermi assestato *uno/due schiaffo/i, pugno/i calcio/i con forza/violenza/inaudita violenza* sul *viso/petto/gambe/etc.* provocandomi un *arrossamento/ematoma/fuoriuscita di sangue* e susseguente *lieve/intenso* dolore;
- per avermi sputato contro da una distanza di *1/2/3* metri, *non colpendomi/colpendomi* al *viso/collo/torace ecc...*;
- per avermi lanciato contro il pallone tramite *le mani/il piede* da circa *2/3/4* metri *non colpendomi/colpendomi* al *viso/collo/torace* e provocandomi un *arrossamento/ematoma/fuoriuscita di sangue* e susseguente *lieve/intenso* dolore;

7.4 Condotta gravemente sleale

Racchiuse nell'espressione "condotta gravemente sleale", la Regola 12 prevede due diverse infrazioni punibili con l'espulsione del calciatore, che:

A) impedisce alla squadra avversaria, toccando volontariamente il pallone con le mani:

1. la segnatura di una rete;
2. un'evidente opportunità di segnare una rete (ciò non si considera un'infrazione per il portiere all'interno della propria area di rigore).

B) impedisce ad un calciatore avversario che si dirige verso la porta, mediante un'infrazione punibile con un calcio di punizione o di rigore, un'evidente opportunità di segnare una rete.

7.4.1 Esempi di motivazioni

- per aver deviato intenzionalmente con *la mano/un braccio* un tiro diretto entro la propria porta, privando in tal modo gli avversari di una chiara occasione di segnare una rete;

- In qualità di portiere, per aver toccato intenzionalmente il pallone con *la mano/un braccio*, al di fuori dell'area di rigore e senza possibilità per i compagni di intervenire, impedendo in tal modo che si concretizzasse una chiara occasione da rete a favore dell'attaccante avversario;
- per aver *colpito/sgambettato/trattenuto per la maglia/afferrato per un braccio* un avversario lanciato verso la propria porta in qualità di portiere e senza possibilità per i compagni di intervenire, privandolo dell'evidente possibilità di segnare una rete;
- per aver *colpito/sgambettato/trattenuto per la maglia/afferrato per un braccio* un avversario lanciato verso la propria porta, senza possibilità per i compagni di intervenire, privandolo in tal modo della chiara possibilità di segnare una rete;
- per aver deviato intenzionalmente il pallone con un braccio, senza possibilità per i compagni di intervenire, privando in tal modo *un/gli avversario/i* di una evidente possibilità di segnare una rete;

7.5 Doppia ammonizione

7.5.1 Generalità

In questi casi occorre riportare unicamente sotto la voce riguardante le espulsioni, i minuti e le motivazioni che hanno condotto alle ammonizioni, precisando a chiare lettere che si tratta di espulsione per doppia ammonizione. Nulla andrà invece trascritto nello spazio del rapporto di gara dedicato alle ammonizioni.

7.5.2 Esempio di motivazione

➤ per doppia ammonizione:

1^a ammonizione al "..."(minuto) del 1°/2° tempo per "....." (motivazione)

2^a ammonizione per "....." (motivazione)

Figura 2 – Seconda pagina del Rapporto di gara



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

SEZIONE DI MONZA "RINALDO BARACCHETTI"



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

8 OSSERVAZIONI SUL CAMPO DI GIUOCO E ALLEGATI AL RAPPORTO DI GARA

8.1 *Campi di gioco*

8.1.1 *Generalità*

L' idoneità tecnica della struttura entro la quale deve svolgersi la gara per la quale si è stati designati, viene verificata ogni anno dai competenti Organi federali. Traccia di tale verifica ufficiale dovrebbe trovarsi all'interno dello spogliatoio del direttore di gara, ove le Società hanno l'obbligo di esporre in modo visibile la copia dell'Attestato di Omologazione. In caso contrario è facoltà del direttore di gara richiederne una copia in visione, nonché segnalarne alla voce "Varie ed Eventuali" la mancata esposizione.

8.1.2 *Terreno di gioco*

In conseguenza dell'obbligo appena citato, ben difficilmente dovrebbero porsi problemi relativi alla regolarità del terreno di gioco per quanto riguarda le misure delle linee perimetrali o delle porte, pur rimanendo in capo alla società ospitante l'obbligo di mettere a disposizione idonei strumenti per una eventuale misurazione da effettuarsi prima della gara stessa. dietro motivata richiesta del direttore di gara. Segnalare se tale tipo di problema si è comunque verificato, indicando da chi sia partita la richiesta di controllo delle misure di porte, linee perimetrali, bandierine, ecc..., il tempo necessario a portare a termine le operazioni e, per finire, l'esito finale. La riserva in tal senso dovrà essere presentata rigorosamente per iscritto, prima del calcio d'inizio e a firma del Dirigente o del Capitano della Società interessata. Segnalare inoltre, eventualità decisamente più probabile, se si è dovuto richiedere ai dirigenti della squadra ospitante di procedere alla risegnatura delle linee del terreno di gioco in quanto poco visibili o assenti.

8.1.3 *Spogliatoi*

Partendo dal ragionevole presupposto che gli ufficiali di gara non necessitino di locali adibiti a spogliatoi che somiglino a salotti di gran gala, occorrerà indicarne lo stato soltanto in riferimento all'eventuale scarsa igiene riscontrata o alla mancata presenza degli arredi indispensabili allo svolgimento delle operazioni preliminari alla gara (un tavolo, una sedia, un appendiabiti...). Inoltre, lo spogliatoio dovrà essere dotato di doccia funzionante. Segnalare eventuali disfunzioni (acqua calda mancante o insufficiente, sporcizia, ecc.) dopo aver riferito delle richieste avanzate presso i dirigenti della Società ospitante al fine di porre rimedio alla situazione di disagio.

8.2 *Allegati*

8.2.1 *Generalità*

Il solo rapporto di gara, come è del resto intuibile, abbisogna di talune necessarie integrazioni che ne supportino obiettivamente tutto quanto vi è trascritto. Questo è per l'appunto lo scopo svolto degli allegati che debbono accompagnarlo. Nella stragrande maggioranza dei casi i documenti da allegare saranno costituiti solo dagli elenchi dei calciatori e la copia dell'elenco dei giocatori ammoniti, espulsi e sostituiti consegnati al termine dell'incontro alle società. In questa sede ci occuperemo comunque di tutto ciò che è previsto si debba e possa allegare al rapporto di gara.

8.2.2 Elenchi dei tesserati ammessi entro il recinto di gioco

Si rimanda ai capitoli, dedicati all'identificazione di calciatori, tecnici e dirigenti.

8.3 Riserve o reclami presentati dalle Società

Allegare al rapporto eventuali documenti, riserve o reclami scritti presentati dai dirigenti di Società relativi ad eventuali irregolarità del terreno di gioco la cui conseguente riserva scritta deve essere presentata prima dell'inizio della gara. **NON controfirmare alcuna ricevuta di ricezione di riserve o reclami.**

8.3.1 Rapporti degli Assistenti Ufficiali

In presenza di Assistenti Ufficiali occorrerà allegare al rapporto anche i referti di questi ultimi, ove la competizione ne preveda la compilazione, e comunque ogni qualvolta gli assistenti siano stati fatti oggetto, oppure siano stati testimoni, di comportamenti non regolamentari perpetrati dai tesserati e sfuggiti all'attenzione dell'arbitro.

8.3.2 Supplementi di Rapporto

Nell'eventualità in cui si abbia necessità di rendere noti con una certa precisione accadimenti non ordinari, la cui descrizione esulerebbe sicuramente dallo spazio previsto per le singole voci, occorrerà ricorrere ad un supplemento di rapporto. Ulteriori supplementi al rapporto di gara potranno essere richiesti dal Giudice Sportivo al fine di ottenere precisazioni riguardo specifici fatti ivi esposti, che possono risultare non chiari o incompleti ad una prima lettura.

8.3.3 Elenco dei calciatori ammoniti, espulsi e sostituiti (c.d. "Rapportino")

Al termine della gara occorrerà compilare con cura il modulo apposito, fornito dalla Società ospitante in quadruplica copia di cui un paio sono destinate ai dirigenti delle Società. Delle due rimanenti una dovrà essere allegata alla copia del rapporto di gara da far pervenire al Giudice Sportivo, l'altra andrà conservata unitamente alla copia personale del rapporto medesimo, quale promemoria per ogni evenienza. Si ricorda che, in caso di giocatore espulso per doppia ammonizione, quest'ultimo va segnato solo nella colonna ESPULSIONI, specificando che si tratta di doppia ammonizione. Nel caso in cui un giocatore fosse prima ammonito e successivamente espulso (non per doppia ammonizione, ma, per esempio, per condotta violenta) quest'ultimo, come del resto nel rapporto di gara, egli va segnato sia nella colonna ESPULSIONI che nella colonna AMMONIZIONI.

8.3.4 Modulo di consegna in custodia della propria autovettura

Gli arbitri e gli assistenti che raggiungono il campo di gioco mediante la propria autovettura debbono richiedere al dirigente responsabile della Società Ospitante di indicare il luogo ove poterla parcheggiare. Si compilerà poi l'apposito modulo, col quale il medesimo dirigente prenderà in custodia il mezzo dopo averne verificato lo stato e averne ricevuto dall'arbitro le chiavi. Tenere presente che, senza una rigorosa osservanza della procedura appena descritta, qualsiasi richiesta di risarcimento per il danneggiamento della vettura non potrà avere seguito.

Figura 3 – "Rapportino di fine gara"

Figura 4 – Modulo di consegna in custodia della propria autovettura



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

SEZIONE DI MONZA "RINALDO BARACCHETTI"



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

9 APPENDICE

9.1 *Disposizione della FIGC di interesse AIA*

Si riporta un estratto di talune disposizioni, facenti parte del più ampio corpus delle Norme Organizzative Interne della Federazione (N.O.I.F.), che risultano di particolare interesse per i direttori di gara e a cui si è spesso fatto riferimento nel corso dell'esposizione dei paragrafi della Guida.

Art. 54

Ritardo nella presentazione in campo delle squadre.

Tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
3. È facoltà delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dei Comitati ridurre tale termine.

Art. 56

Recupero delle gare

1. Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

[nota: se la gara non ha inizio, viene sospesa o annullata NON è l'arbitro che decide il risultato né tanto meno la data del recupero!]

Art. 59

I campi di giuoco

1. I campi di giuoco per essere omologati debbono essere conformi alle previsioni delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" ed ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
2. Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

Art. 60

Impraticabilità del terreno di giuoco

1. Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.
3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.
4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.
5. L'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Art. 61

Adempimenti preliminari alla gara

1. Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.
4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.

Art. 62

Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis È vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verificano cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento.

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà

chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.

Art. 63

Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.

2. Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di guardalinee è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.

Art. 64

Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare.

1. Durante la gara l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

2. È nei poteri dell'arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, per fini cautelativi od ordine pubblico.

3. È peraltro fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori.

Art. 65

Assistenza agli ufficiali di gara

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.

2. Le società ospitanti o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all'assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.

3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata tale - e cessa soltanto quando i medesimi rinunciano espressamente alle relative misure fuori del campo. Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.

4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.

3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società. 5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Art. 67

Assenza dell'arbitro designato

1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Nel

caso che l'assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall'ora fissata per l'inizio della gara, seguendo i seguenti inderogabili criteri:

- un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.C.;
- un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.D.;
- un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da un arbitro che sia a disposizione di un C.R.A.;
- un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro effettivo.

2. L'obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.

3. Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata. Qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell'arbitro designato compete a questo dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico la direzione della gara è affidata all'arbitro a disposizione dell'organo tecnico superiore. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio.

4. La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall'arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unitamente al rapporto, deve essere inoltrato dall'arbitro supplente alla Lega, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara.

5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.

6. Spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.

Art. 68

I Commissari di campo

1. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono conferire a propri incaricati le funzioni di Commissario di campo perché riferiscano sull'andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. È esclusa dal rapporto dei Commissari di campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro.

2. I Commissari di campo, qualora lo ritengano opportuno, possono entrare nel recinto del campo di giuoco.

3. In caso di necessità, i Commissari di campo debbono concorrere ad assistere e tutelare gli ufficiali di gara ed intervenire presso i dirigenti delle società perché garantiscano il mantenimento dell'ordine pubblico.

4. Salvo il caso in cui rilevino l'esigenza di un loro diretto intervento, i Commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi.

Art. 71

Identificazione dei calciatori

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso la propria personale conoscenza;
- b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

Art. 73

Comportamento dei calciatori in campo

1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara.
2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco.
3. Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all'arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.
4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico.

Art. 74

Sostituzione dei calciatori

1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe, dalle Divisioni e dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, ad eccezione dei Campionati Regionali juniores organizzati dai Comitati regionali dove possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.
2. Nel corso delle gare organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in ambito Locale, Provinciale e Regionale e dai Comitati Provinciali della L.N.D., nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito Regionale e Provinciale, in ciascuna squadra, possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare orga-



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

SEZIONE DI MONZA "RINALDO BARACCHETTI"



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
ARBITRI

nizzate del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in ambito nazionale e periferico, per i Campionati delle Categorie Allievi e Giovanissimi, in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.

4. I calciatori di riserva, finché non partecipano al gioco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo.

5. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.

6. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.